

---

## Registro pile e accumulatori

È istituito, presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il **Registro Nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori**. All'interno di tale Registro è prevista una sezione relativa ai sistemi collettivi istituiti per il finanziamento della gestione dei rifiuti di pile e accumulatori. Il produttore di pile e accumulatori può immettere sul mercato tali prodotti solo a seguito di iscrizione telematica al Registro.

Annualmente, entro il 31 marzo, i produttori comunicano alle Camere di Commercio i dati relativi alle pile ed accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente, suddivisi per tipologia; tale dato è comunicato per la prima volta all'atto dell'iscrizione con riferimento all'anno solare precedente.

### Soggetti obbligati

- I produttori di pile e accumulatori ovvero chiunque immetta sul mercato nazionale per la prima volta a titolo professionale pile o accumulatori, compresi quelli incorporati in apparecchi o veicoli, a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata, comprese le tecniche di comunicazione a distanza definite agli articoli 50, e seguenti, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, di recepimento della Direttiva 97/7/Ce riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza;
- I sistemi collettivi istituiti per il finanziamento della gestione dei rifiuti di pile e accumulatori.

### Compiti delle Camere di Commercio

Le Camere di Commercio non effettuano verifiche sulle pratiche di iscrizione presentate dai produttori: la procedura telematica di iscrizione prevede una serie di controlli e di vincoli che facilitano l'inserimento di informazioni corrette e significative.

La Camera di Commercio verificherà la correttezza amministrativa delle pratiche, ed in particolare la presenza dei dati relativi al pagamento della tassa di concessione governativa e dell'imposta di bollo. Una volta conclusa tale verifica, la Camera di Commercio trasmette la pratica al Registro e il sistema rilascia automaticamente il numero di iscrizione. I compiti di controllo e vigilanza sulle comunicazioni sono attribuiti al Comitato di Vigilanza e di Controllo.

---

## Sanzioni

Il produttore che, senza avere provveduto alla iscrizione presso la Camera di commercio, immette sul mercato pile o accumulatori, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 30.000,00 ad € 100.000,00.

Il produttore che il 31 marzo di ogni anno non comunica al Registro Nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori le informazioni di cui al medesimo articolo, ovvero le comunica in modo incompleto o inesatto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.000,00 ad € 20.000,00.

## Iscrizione

L'iscrizione al Registro deve essere effettuata dalla sede legale del produttore presso la Camera di Commercio di competenza. L'iscrizione avviene esclusivamente per via telematica, attraverso il portale <http://www.impresa.gov.it> o attraverso il sito [www.registropile.it](http://www.registropile.it).

L'accesso al sistema telematico, deve essere effettuato tramite dispositivo di firma digitale dotato di certificato di autenticazione intestato al legale rappresentante dell'impresa. Il legale rappresentante può delegare un altro soggetto, anch'esso dotato di firma digitale, alla compilazione e alla trasmissione dell'istanza.

Le imprese devono versare :

- l'importo di € 168,00 per la **tassa di concessione governativa**;
- l'importo di € 16,00 per l'**imposta di bollo**.

L'iscrizione al Registro è inoltre assoggettata al pagamento di un corrispettivo annuale da determinarsi, secondo un decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio.

## Variazione

I produttori e i sistemi collettivi comunicano, con le medesime modalità previste nell'iscrizione, tranne il pagamento della tassa di concessione governativa, qualsiasi variazione dei dati comunicati all'atto dell'iscrizione, nonché la cessazione dell'attività determinante obbligo di iscrizione.

## COMUNICAZIONE ANNUALE

Annualmente, entro il 31 marzo, i produttori comunicano alle Camere di Commercio i dati relativi alle pile ed accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente, suddivisi per tipologia.

### Soggetti obbligati

Possono presentare la comunicazione annuale i soli produttori già iscritti al Registro. I sistemi collettivi di finanziamento non sono tenuti a presentare la Comunicazione annuale.

### Modalità di presentazione

Le informazioni sono fornite per via telematica e riguardano il numero e il peso effettivo delle pile e

---

accumulatori immessi sul mercato nell'anno solare precedente .

L'accesso alla procedura di compilazione e presentazione, avviene tramite il portale [www.impresa.gov.it](http://www.impresa.gov.it).

L'accesso può essere effettuato dal legale rappresentante o da un soggetto da questi delegato, purché muniti di firma digitale con certificato di sottoscrizione.

La presentazione della Comunicazione annuale non è soggetta al pagamento di alcun diritto. Una volta completato l'inserimento è necessario firmare e trasmettere la pratica: se la pratica non viene firmata e trasmessa, l'adempimento non è completato correttamente.

A conclusione della trasmissione viene rilasciato un attestato nel quale viene confermata l'avvenuta presentazione della Comunicazione pile che può essere scaricato in qualsiasi momento dall'Archivio pratiche.

L'impresa non riceverà altri documenti.

### **Ruolo della Camera di Commercio**

La Camera di Commercio non deve effettuare alcun controllo sulla comunicazione annuale che viene trasmessa immediatamente al Registro.

### **Scadenza**

31 marzo

### **Sanzioni**

L'articolo 25 comma 3 del D.Lgs. 188/08 prevede che il produttore che, entro il termine di cui all'articolo 14, comma 2 (ovvero entro il 31 marzo), non comunica al Registro Nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori le informazioni di cui al medesimo articolo, ovvero le comunica in modo incompleto o inesatto, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 ad euro 20.000,00.

Eventuali modifiche o integrazioni devono essere comunicate unicamente attraverso la presentazione di una nuova comunicazione completa anche dei dati già dichiarati, da inviare con le medesime modalità utilizzate per la prima comunicazione.

Siti correlati

## Contatti

### Unità organizzativa

Tutela e Regolazione del Mercato - Ufficio Ambiente

### Email

regolazione.mercato@pno.camcom.it

### PEC

regolazione.mercato@pec.pno.camcom.it

### **ORARI:**

Sedi di Vercelli, Biella e Novara: da lunedì a venerdì: 09.00 - 12.30

Sede di Baveno: lunedì e mercoledì: 10.00 - 12.30

### **Recapiti telefonici:**

Sede di Baveno 0323.912852

Sede di Biella 015.3599328/323

Sede di Novara 0321.338285

Stampa in PDF

[PDF](#)

Ultima modifica

Mar 28 Feb, 2023

Condividi

Reti Sociali

Quanto ti è stata utile questa pagina?

Average: 4 (3 votes)

